



**REGIONE
PUGLIA**

*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio dei rifiuti ex legge reg. n. 20/2016
Il Commissario ad Acta*

**DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DECRETO N. 28 DEL 24 MARZO 2017

Oggetto: Impianto CDR sito in Cavallino (LE). Adeguamento tariffa conferimento anni 2010 – 2013 (I semestre). Sospensione ex art. 21 *quater* l.n. 241/1990 del Decreto commissariale n. 6 del 13 gennaio 2017. Proroga del termine di sospensione.

**IL COMMISSARIO DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016 avente ad oggetto: “*Nomina Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti - Art.16 Legge Regionale n. 24/2012*”, con il quale veniva nominato l'avv. Gianfranco Grandaliano Commissario ad Acta ai sensi dell'art 16 della l. r. n. 24/2012, così come modificata dalla l. r. n.20/2016.

RILEVATO che nella fase transitoria, nelle more della costituzione e dell'attivazione dell'Agenzia sono affidate al Commissario ad Acta tutte le funzioni in precedenza attribuite agli OGA provinciali e, successivamente, affidate dall'art. 9 della l.r. n. 24/2012, così come



modificato, all'Agenzia al fine di evitare che si verificano criticità alla gestione del ciclo dei rifiuti.

VISTO il DPGR n. 53 del 6 febbraio 2017;

CONSIDERATO che con Decreto n. 14 del 14/02/2017 lo scrivente ha disposto, ai sensi dell'art. 21 *quater*, co. 2, l.n. 241/1990, la sospensione dell'esecuzione del Decreto Commissariale n. 6/2017 per giorni 40, decorrenti dalla data di adozione del medesimo provvedimento e chetale termine scadrà, dunque, il prossimo 26 marzo;

CONSIDERATO che, nel frattempo, con tre distinte note, ossia:

- nota del 17 marzo 2017, assunta al prot. n. 795 di pari data, dell'avv. Ernesto Sticchi Damiani;
- nota del 17 marzo 2017, assunta al prot. n. 798 di pari data, dell'avv. Angelo Vantaggiato;
- nota del 20 marzo 2017, assunta al prot. 826 del 21 marzo, dell'avv. Gianluigi Pellegrino;

i citati legali, per conto e nell'interesse della quasi totalità dei Comuni della Provincia di Lecce, hanno rappresentato che gli stessi enti locali, con ricorso innanzi il Tar Puglia di Lecce, hanno impugnato il Decreto Commissariale n. 6/2017 domandandone l'annullamento previa sospensiva; al tempo stesso, gli stessi Comuni hanno anche proposto opposizione di terzo avverso le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato in esecuzione delle quali si sono determinati gli incrementi tariffari per l'impianto di Cavallino di cui trattasi.

Conseguentemente, i legali hanno richiesto all'Agenzia di disporre la proroga della predetta sospensione ex art. 21 *quater* l.n. 242/90 cit. *"per il tempo necessario ad una congrua valutazione dei molteplici profili di illegittimità sollevati avverso il predetto decreto n. 6/2017 ovvero quanto meno sino alla decisione dell'istanza cautelare promossa dinanzi al TAR di Lecce; ciò anche in considerazione della forte lesività del citato decreto per i Comuni (...)"*:

CONSIDERATO, inoltre, che dall'eventuale accoglimento dei predetti ricorsi scaturirebbe quale anomala conseguenza quella dell'applicazione di distinte tariffe per lo stesso impianto e per il medesimo servizio e nel medesimo territorio, a seconda degli ex ambiti subprovinciali di appartenenza degli stessi Comuni della Provincia di Lecce, con evidenti ricadute in termini di disomogeneità e disequaglianza sostanziale nell'ambito dello stesso territorio provinciale ed un sostanziale, irrazionale disallineamento delle tariffe per il servizio svolto nell'impianto di Cavallino;



VALUTATO, altresì, il seguito amministrativo operato sulla scorta di quanto evidenziato nel parere legale trasmesso dallo studio legale Grimaldi di Roma, alla base del Decreto n. 14 del 14 febbraio 2017, e le avviate valutazioni in ordine alla compatibilità della Misura di adeguamento tariffario riconosciuta al Gestore dal giudice amministrativo con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, con il coinvolgimento della Commissione Europea e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee -Ufficio per il coordinamento in materia di aiuti di Stato;

RITENUTO che, alla luce delle considerazioni che precedono e per chiare ragioni di opportunità, emerge l'evidente necessità di differire ulteriormente il termine di scadenza dell'efficacia della sospensione disposta con proprio decreto Commissariale n. 14/2017, al fine di attendere la verifica della compatibilità comunitaria in materia di aiuti di Stato, nelle more degli esiti dei giudizi pendenti innanzi al TAR avverso il summenzionato decreto n. 6/2017;

CONSIDERATO inoltre, che ai sensi dell'art. 21 *quater* comma 2 l.n. 41/1990 è consentito alla Pubblica Amministrazione di prorogare o differire, per una sola volta, il termine della sospensione, per un periodo massimo complessivo di 18 mesi;

VISTO:

- il D. Lgs 267/2000;
- la l.r. n. 24/2012 così come modificata dalla l. r. n. 20/2016;
- visto l'art. 108 TFUE e l'art. 3 del Regolamento UE 2015/1589;

Tutto quanto su premesso

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di disporre la proroga del periodo di sospensione dell'efficacia del Decreto Commissariale n. 6 del 13/01/2017, di cui al Decreto Commissariale n. 14 del 14/02/2017, fino al 31/12/2017;
2. Di notificare il presente provvedimento a:



**REGIONE
PUGLIA**

*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio dei rifiuti ex legge reg. n. 20/2016
Il Commissario ad Acta*

Tar Puglia, Sez. di Lecce, Regione Puglia-Servizio Gestione dei rifiuti, Società Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l. in persona del l.r. presso la sede legale, nonché in persona dei legali costituiti in giudizio, tutti i Comuni della Provincia di Lecce ed ai legali costituiti nei giudizi citati in narrativa; Prefetto di Lecce;

di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito della Regione Puglia nello spazio dedicato all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti al link: <http://beta.regione.puglia.it/info-argr>.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.

***Il Commissario ad Acta dell'Agenzia Territoriale
della Regione Puglia per il Servizio di Gestione
dei Rifiuti ex l.r. 24/2012 modif. da l.r. 20/2016***

avv. Gianfranco Grandaliano

